

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 8 ottobre 2020, n. Z00063

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e specifiche misure relative al Provincia di Latina.

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e specifiche misure relative alla Provincia di Latina.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di lockdown;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” nonché le Linee guida di cui all'Allegato n. 9 del Decreto medesimo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 nonché le Linee guida di cui all'Allegato n. 1 e 2 del Decreto medesimo;

VISTO il Decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i relativi Allegati;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare, monitorare e intervenire con rapidità nell'individuazione e contenimento della diffusione del virus SARS Cov2, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di un piano di intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell'ingresso in Regione, l'approvazione di specifica applicazione App Dottor per Covid l'istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva sul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità “drive in” e, da ultimo, l'avvio del piano regionale di sorveglianza epidemiologica;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi “alla capacità di monitoraggio”, alla “capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti”, infine alla “stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”, l'applicazione al contesto regionale del Lazio restituisce – alla data di adozione della presente ordinanza - una matrice di “rischio moderato”;

CONSIDERATO il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, laddove stabilisce all'art.1, comma 1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»;

CONSIDERATO ancora tale decreto legge, laddove stabilisce inoltre all'art.1, comma 14, che «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 15.»;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni, in data 16 maggio 2020, ha predisposto le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni ha proseguito nella predisposizione e nell'aggiornamento delle Linee guida per la riapertura di ulteriori tipologie di attività economiche e sociali, non da ultimo nelle sedute del 9 giugno 2020, dell'11 giugno 2020, del 25 giugno 2020 - con la proposta di indirizzi sugli sport di contatto e di squadra - nella seduta del 9 luglio 2020 e del 6 agosto 2020;

CONSIDERATO che tali Linee guida sono state individuate come le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali e che la Regione Lazio ha dettato specifiche Linee guida con l'Ordinanza n. 56 del 10 agosto 2020 richiamando specifiche disposizioni di sicurezza;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 che ha disposto ulteriori misure in relazione all'andamento epidemiologico su scala internazionale;

VISTA la legge 25 settembre 2020, n. 124 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

VISTO il DPCM del 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 che:

- introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

- proroga le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e in particolare la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020 disponendo che in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati; sono fatte salve le misure che le regioni, possono apportare d' "intesa" con il Ministro della salute.
- prevede l' obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
 - 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
 - 2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
- prevede l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell'applicazione "Immuni" e il recepimento direttiva europea 2020/729, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo;

VISTA l'ordinanza della Regione Lazio n. 62/2020;

CONSIDERATO che, a seguito del costante monitoraggio dei casi COVID-19 in Provincia di Latina si è rilevato un aumento significativamente rilevante dei contagiati registrato dal 4 ottobre 2020, che ha registrato un dato medio giornaliero pari a 51 nuovi casi con conseguente incremento percentuale, rispetto ai dati delle due settimane precedenti (20 casi di media giornaliera), pari al 155%;

che il numero totale dei casi attualmente positivi è, allo stato attuale, pari a 792 (di cui 89 in regime di ricovero) che, in rapporto alla popolazione residente risulta pari a 13.08 per 10.000 in riferimento all'intera Provincia secondo la distribuzione dei casi per ciascun Comune rappresentata sul sito dell'Azienda ASL di Latina, con età media di 49 anni;

che il trend dei contagi fa ritenere necessario l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, come evidenziate nelle note della ASL di Latina prot. n. 76191 e prot. n. 76264 del 07 ottobre 2020, da adottare per almeno due settimane consecutive;

RITENUTO OPPORTUNO, tenuto conto del coordinamento con l'Unità di crisi regionale, prevedere le seguenti misure restrittive sul territorio della Provincia di Latina per due settimane consecutive a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento:

- 1) Contingentamento a numero massimo di 20 persone, previa registrazione e adozione delle misure generali di prevenzione, partecipanti a feste private, anche successive a cerimonie civili e religiose; per queste ultime continueranno ad osservarsi i provvedimenti tuttora vigenti;
- 2) Contingentamento a massimo 4 ospiti per tavolo, con rispetto del distanziamento sociale, nei ristoranti e nei locali di somministrazione di alimenti e bevande;
- 3) Chiusura anticipata dei pub, bar e ristoranti alle ore 24;
- 4) Obbligo di esposizione, all'ingresso degli esercizi commerciali e degli uffici aperti al pubblico, di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alle dimensioni dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale;
- 5) Divieto di assembramento nelle aree antistanti l'accesso di scuole, banche, uffici postali e altri uffici pubblici oltre che nei luoghi pubblici (piazze, parchi, spiagge, ecc...);
- 6) Divieto di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per visite a parenti o amici ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all'esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero;
- 7) Contingentamento del numero di persone che possono frequentare contemporaneamente palestre, scuole di ballo e altre attività di natura sportiva effettuata in luoghi chiusi con esposizione di cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in rapporto alle diverse aree di attività della struttura, inclusi gli spogliatoi, nel rispetto del distanziamento sociale, assicurando attività di sorveglianza a carico dell'esercente;
- 8) Favorire il lavoro agile, laddove praticabile, nelle Aziende con sede sul territorio della Provincia di Latina;

PRESO ATTO dell'incontro tenutosi tra ASL di Latina ed il Comitato provinciale di Latina per la sicurezza e l'ordine pubblico in data 7 ottobre 2020;

CONSIDERATO che, tutte le specifiche condizioni stabilite negli atti di indirizzo di cui sopra, dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell'utenza tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione all'obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

RITENUTO, altresì, opportuno, in considerazione dell'impellente esigenza di assunzioni del personale connessa alla gestione dell'attività sanitaria in ragione dell'emergenza, disporre che per tutta la durata dell'emergenza, il coordinamento delle graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato per tutti i ruoli del servizio sanitario regionale venga affidato alla Cabina di regia per il reclutamento straordinario del personale di cui all'ordinanza regionale 8/2020, superando le eventuali disposizioni ivi previste non compatibili con quelle del presente provvedimento;

COMUNICATO il provvedimento al CTS, sentito per le vie brevi;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

I. Per due settimane consecutive a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ferme le altre misure nazionali e regionali, le seguenti ulteriori misure relative al territorio della Provincia di Latina:

- 1) Contingentamento a numero massimo di 20 persone, previa registrazione e adozione delle misure generali di prevenzione, partecipanti a feste private, anche successive a cerimonie religiose; per queste ultime continueranno ad osservarsi i provvedimenti tuttora vigenti;
- 2) Contingentamento a massimo 4 ospiti per tavolo, con rispetto del distanziamento sociale, nei ristoranti e nei locali di somministrazione di alimenti e bevande;
- 3) Chiusura anticipata dei pub, bar e ristoranti alle ore 24;
- 4) Obbligo di esposizione, all'ingresso degli esercizi commerciali e degli uffici aperti al pubblico, di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alle dimensioni dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale;
- 5) Divieto di assembramento nelle aree antistanti l'accesso di scuole, banche, uffici postali e altri uffici pubblici oltre che nei luoghi pubblici (piazze, parchi, spiagge, ecc...);
- 6) Divieto di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per visite a parenti o amici ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all'esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero;
- 7) Contingentamento del numero di persone che possono frequentare contemporaneamente palestre, scuole di ballo e altre attività di natura sportiva effettuata in luoghi chiusi con esposizione di cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in rapporto alle diverse aree di attività della struttura, inclusi gli spogliatoi, nel rispetto del distanziamento sociale, assicurando attività di sorveglianza a carico dell'esercente;
- 8) Favorire il lavoro agile, laddove praticabile, nelle Aziende con sedi sul territorio della Provincia di Latina;

II. si rinvia, quanto alle sanzioni, alle previsioni di cui all'art. 2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.;

III. per tutta la durata dell'emergenza, il coordinamento delle graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato per tutti i ruoli del servizio sanitario regionale è affidato alla Cabina di regia per il reclutamento straordinario del personale di cui all'ordinanza regionale 8/2020, superando le eventuali disposizioni ivi previste non compatibili con quelle del presente provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, con efficacia dalla data di pubblicazione; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti